



COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO
(Provincia di Belluno)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e
del canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio
o al patrimonio indisponibile, destinati a
mercati**

(Disciplinato dalla Legge 160/2019 – art. 1, commi 816-836, 837-845 e 846-847)

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 1

130 APR 2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Ambito e finalità del Regolamento/definizioni e disposizioni generali

TITOLO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I - ISTRUTTORIA DIVIETI E LIMITAZIONI

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 - Istruttoria Amministrativa

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

CAPO II - PRESUPPOSTO E CRITERI TARIFFARI

Articolo 10 - Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 15 - Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

CAPO III - RIMBORSI RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 20 - Riduzioni

Articolo 21 - Esenzioni

CAPO IV - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 28 - Riduzione del diritto

Articolo 29 - Esenzione dal diritto

Articolo 30 - Pagamento del diritto

Articolo 31 – Disciplina di rinvio

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I – PRESUPPOSTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE E TIPOLOGIE

- Articolo 32 - Presupposti del canone in caso di occupazione di suolo pubblico
- Articolo 33 - Tipologia di occupazioni
- Articolo 34 - Determinazione del canone
- Articolo 35 - Passi carrabili
- Articolo 36 - Occupazione del sottosuolo e mediante serbatoi
- Articolo 37 - Autovetture per trasporto pubblico
- Articolo 38 – Agevolazioni
- Articolo 39 - Esenzioni

CAPO II - TARIFFA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 40 - Tariffa standard annuale
- Articolo 41 - Tariffa standard giornaliera
- Articolo 42 - Calcolo del canone di occupazione
- Articolo 43 – Esclusione del canone di occupazione
- Articolo 44 - Coefficienti per le tipologie di occupazione di suolo pubblico
- Articolo 45 - Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Articolo 46 - Istanze per occupazione di suolo pubblico
- Articolo 47 - istruttoria amministrativa
- Articolo 48 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 49 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 50 - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 51 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 52 - Decadenza ed estinzione
- Articolo 53 – Occupazioni abusive
- Articolo 54 – Dichiarazione di occupazione
- Articolo 55 – Termini di versamento del canone di occupazione

TITOLO IV - OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI.

- Articolo 56- Disposizioni generali
- Articolo 57 - Funzionario Responsabile
- Articolo 58- Domanda di occupazione
- Articolo 59 - Criteri per la determinazione del canone
- Articolo 60 – Soggetto passivo
- Articolo 61 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Articolo 62 – Criteri per la determinazione del canone
- Articolo 63 - Versamenti, accertamenti, riscossione coattiva, sanzioni e norme di rinvio

TITOLO V - ACCERTAMENTO E SANZIONI

- Articolo 64 - Accertamenti
- Articolo 65- Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità
- Articolo 66 - Riscossione coattiva

Articolo 67 – Norme transitorie

Articolo 68 - Entrata in vigore

Articolo 69 - Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento/definizioni e disposizioni generali

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del TUEL, D. Lgs.267/2000, istituisce e disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 del Comune di Cencenighe Agordino.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubblicità affissioni (DPA), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (Canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
4. Le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

TITOLO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – ISTRUTTORIA DIVIETI E LIMITAZIONI

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del presente regolamento.
3. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni può essere gestito in forma associata con i Comuni facenti parte del territorio dall'Unione Montana Agordina con relativa convenzione di delega. Il Comune si riserva la facoltà di gestire direttamente o affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del servizio, di cui al presente titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiloltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede

l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 5 - Istruttoria Amministrativa

1. I soggetti sono tenuti, prima di procedere all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, a presentare al protocollo del Comune apposita istanza/dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti.
2. Ferme restando le competenze dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), tutti coloro che intendono procedere all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta direttamente al protocollo dell'ente.
3. La conclusione del procedimento deve rispettare i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.
4. In assenza di un termine specifico presenti nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione per le occupazioni temporanee e di 60 giorni per le occupazioni permanenti dalla data di acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e al rispetto delle disposizioni previste dal codice della strada e agli altri uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
6. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva richiesta/nullaosta all'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

7. Gli uffici competenti, nel caso di richiesta di documentazione integrativa o diniego all'esposizione, dovranno procedere a comunicare al soggetto entro 15 gg. dalla presentazione dell'istanza/dichiarazione le motivazioni delle stesse.
8. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova rideterminazione del canone. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
9. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento del relativo canone da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Nel caso specifico il mezzo pubblicitario deve essere rimosso o completamente coperto.
10. Le dichiarazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi valide e con effetto continuativo.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono autorizzati solo se previsti nel vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto se autorizzata e disciplinata dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta istanza/dichiarazione presentata al protocollo del Comune, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

CAPO II – PRESUPPOSTO E CRITERI TARIFFARI

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
5. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
6. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, Ufficio Protocollo, oppure spedire tramite posta elettronica certificata, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione del Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In ogni caso, la dichiarazione si considera tempestiva, soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
2. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con versamento su conto corrente di tesoreria o altra modalità scelta dal Comune prevista dalla legge vigente.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, la cui scadenza è il 31 gennaio, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune la volontà di corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Solo in sede di prima applicazione del presente regolamento (anno 2021) il pagamento sarà posticipato con scadenza entro 60 gg. dall'approvazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO III – RIMBORSI RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 17 - Rimborsi e compensazione del canone pubblicitario

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare, su richiesta del contribuente, possono essere compensate con annualità future da pagare.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente.
5. Per il principio fondamentale dell'economicità, ovvero il principio di ottimizzare il rapporto fra il valore economico del risultato ottenuto e quello delle risorse impiegate, non si fa luogo al rimborso per l'esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni qualora l'ammontare, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta sia pari o inferiore ad € 15,00 (euro quindici).

Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente inserito nella delibera delle tariffe canone unico patrimoniale per l'anno di competenza.
2. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente inserito nella delibera delle tariffe canone unico patrimoniale per l'anno di riferimento.

3. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili la tariffa per metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari alla tariffa standard annuale moltiplicata per il coefficiente inserito nella delibera delle tariffe canone unico patrimoniale per l'anno di competenza.
4. Per le pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare solare, indipendentemente dal numero dei messaggi, la tariffa è pari alla tariffa standard annuale moltiplicata per il coefficiente inserito nella delibera delle tariffe canone unico patrimoniale per l'anno di competenza.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
6. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti il canone è dovuto per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita, la tariffa è pari alla tariffa standard giornaliera moltiplicata per il coefficiente inserito nella delibera delle tariffe canone unico patrimoniale per l'anno di competenza.
7. Qualora la pubblicità di cui al comma 6 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 20 - Riduzioni

La tariffa del canone è ridotta alla metà:

1. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
2. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
3. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Articolo 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

CAPO IV – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono elencate nell'allegato A) al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta

Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.12.2019.

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Cencenighe Agordino possono essere effettuate direttamente dal richiedente se autorizzato o dal Comune direttamente o da terzi delegati al servizio.

Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea istanza contenente le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
3. Per richiedere spazi prefissati devono essere indicate le vie nei cui impianti intende far collocare i manifesti.
4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; solo se richiesto, con l'istanza di prenotazione degli spazi, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati nel caso disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono a disposizione per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

11. È prevista l'auto affissione dei manifesti se autorizzata dal pubblico servizio; per gli annunci mortuari è concesso alle agenzie di pompe funebri di procedere in proprio alle affissioni unicamente sulle tabelle destinate a tale scopo.
12. Tutti i manifesti debbono essere timbrati dall'ufficio affissione con la data di scadenza ad eccezione delle locandine con superficie uguale o inferiore al formato A/4 (210 x 297 mm.).
13. I manifesti dovranno avere le dimensioni massime di cm. 100x140, composti da un unico foglio, al fine di dare maggiore disponibilità di spazi ai richiedenti, specialmente nel periodo turistico.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 28 - Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 29 - Esenzione dal diritto

Sono esentati dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) Le locandine con superficie uguale o inferiore al formato A/4 (210 x 297 mm.);
- b) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza e dell'Unità Locale Socio Sanitaria in materia di salute;
- f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h) i manifesti concernenti corsi, attività scolastiche e professionali gratuite regolarmente autorizzate;
- i) per gli annunci mortuari affissi nelle apposite bacheche o spazi privati.

Articolo 30 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio nelle modalità stabilite dal Comune.

Articolo 31 - Disciplina di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui ai Capi I, II, III del Titolo II.

TITOLO III – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

CAPO I – PRESUPPOSTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE E TIPOLOGIE

Articolo 32 - Presupposti del canone in caso di occupazione di suolo pubblico

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva. In presenza di più soggetti, occupanti in maniera abusiva, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 33 - Tipologia di occupazioni

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno, ancorché derivanti da un atto di concessione rilasciato per più annualità.
4. Alle occupazioni permanenti si applicano le tariffe annuali.
5. Alle occupazioni temporanee si applicano le tariffe giornaliere.

Articolo 34 - Determinazione del canone

1. Il canone è determinato assumendo a riferimento la tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera, disciplinata dai commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 in base ai seguenti parametri:
 - a) durata dell'occupazione
 - b) superficie, espressa in metri quadrati o lineari
 - c) tipologia e finalità dell'occupazione
 - d) zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in 2 categorie individuate nel regolamento.
3. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
4. Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, sono definite dalla Giunta Comunale.
5. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
6. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari ove previsto dalla legge, con arrotondamento per eccesso alla cifra intera, salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici.
7. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
8. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per

cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

10. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale, con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 35 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono esonerati dal pagamento del canone, i passi carrabili come sopra definiti, nonché i semplici accessi carrabili o pedonali a filo.

Articolo 36 - Occupazioni del sottosuolo mediante serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua prevista al comma 826 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, è ridotta a un quarto e graduata mediante appositi coefficienti moltiplicatori.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.

Articolo 37 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Il canone complessivo dovuto per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Articolo 38 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate come stabilito dal comma 9 dell'art. 34 del presente Regolamento;
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 39 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nel Regolamento di Polizia Locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili;
- h) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità;
- j) le occupazioni realizzate per iniziative politiche, oltre a quelle culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- k) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico merci;
- p) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- q) le occupazioni svolte nell'ambito di iniziative benefiche da parte di organismi e associazioni senza scopo di lucro, purché senza attività di vendita.

CAPO II – TARIFFA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Articolo 40 - Tariffa standard annuale

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare, è pari ad euro 30,00 prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti.
2. La tariffa standard annua, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, può essere modificata, con deliberazione della Giunta Comunale, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Articolo 41 - Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è pari ad euro 0,60, prevista per i comuni fino a 10.000 abitanti.
2. La tariffa standard giornaliera, ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, può essere modificata, con deliberazione della Giunta Comunale, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Articolo 42 - Calcolo del canone di occupazione

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. La misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni giornaliere il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.

Articolo 43 - Esclusione del canone di occupazione

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1 è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

Articolo 44 - Coefficienti per le tipologie di occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini della determinazione della tariffa di occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 2 CATEGORIE (come da D.C.C. n. 24 del 12.08.2004) definite come segue:

- CATEGORIA I^;
- CATEGORIA II^;

La tariffa standard è graduata mediante i seguenti coefficienti:

- a) la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni permanenti è pari alla tariffa standard annuale di euro 30,00 moltiplicata per il coefficiente definito nella delibera tariffaria;

- b) la tariffa ordinaria giornaliera per le occupazioni temporanee è pari alla tariffa standard giornaliera di euro 0,60 moltiplicata per il coefficiente definito nella delibera tariffaria;
- c) la tariffa ordinaria annuale per le occupazioni del sottosuolo e mediante serbatoi è pari alla tariffa standard ridotta a un quarto, moltiplicata per il coefficiente definito nella delibera tariffaria.
2. Per la determinazione del canone rispetto alle categorie stradali e alla tariffa del comma 1 si stabilisce che:
- a) alla CATEGORIA I[^] si applica la tariffa ordinaria corretta per il coefficiente definito nella delibera tariffaria;
- b) alla CATEGORIA II[^] si applica la tariffa ordinaria corretta per il coefficiente definito nella delibera tariffaria, stabilito tenuto conto della minore incidenza economica della CATEGORIA II[^].
3. Qualora la singola occupazione sia effettuata sul territorio afferente a due o più categorie e per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, si applica la tariffa più favorevole al concessionario.
4. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, la Giunta comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, definisce le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici nel valore compreso tra:
- 0,1 e 5 per la tariffa annuale
 - 0,1 e 5 per la tariffa giornaliera.
5. Per le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico, la tariffa è determinata dalla Giunta Comunale in ragione delle condizioni di rilascio della concessione, con la possibilità di applicare un coefficiente fino a 1.000 rispetto alla tariffa ordinaria. L'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al periodo precedente è soggetta al canone patrimoniale commisurato alla superficie occupata espressa in mq. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.
6. In caso di mancata approvazione entro i termini di legge, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno:

Articolo 45 - Tariffa per le occupazioni relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria pari a 1,50 euro in caso di popolazione fino a 20.000 abitanti ovvero 1 euro in caso di abitanti superiori. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad euro 800.

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 46 - Istanze per occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferme restando le competenze dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta direttamente al protocollo dell'ente.
3. La conclusione del procedimento deve rispettare i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

In assenza di un termine specifico presenti nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione per le occupazioni temporanee e di 60 giorni per le occupazioni permanenti dalla data di acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

4. La domanda deve essere presentata in bollo e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare espressa in metri quadrati o metri lineari;

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (es.: disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali; ecc.). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
 6. L'istanza di modifica di un'occupazione già autorizzata, segue la procedura sopra descritta. In caso di rinnovo o nei limitati casi di proroga delle occupazioni esistenti, in luogo dell'istanza, è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
 7. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di esenzione dal pagamento del canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.
 8. Ai fini dell'individuazione dell'organo competente all'adozione dell'atto a rilevanza esterna, si rinvia all'assetto organizzativo adottato dall'ente in merito alla competenza amministrativa degli uffici.

Articolo 47 - Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la dichiarazione, laddove prevista, di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo.
Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e al rispetto delle disposizioni previste dal codice della strada e

agli altri uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

6. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite il concessionario del servizio, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
7. Il servizio competente potrà rilasciare la concessione, contenente le eventuali norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione, solo dopo l'avvenuto pagamento del canone e delle spese di istruttoria, se dovute. Copia del titolo concessorio sarà trasmessa al gestore del servizio di riscossione del canone.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il richiedente deve essere in possesso del titolo concessorio prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci alle condizioni previste nel titolo e le relative occupazioni sono consentite, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se vi provvede in data successiva, fermo restando l'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. In caso di lavori eseguiti in economia diretta dal Comune, nonché di servizi comunali che abbiano necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali, si dovrà darne preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito, curando il coordinamento con altri servizi coinvolti. Resta comunque necessaria l'ordinanza in caso di modifica della viabilità veicolare.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 48 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione dei lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi, di durata non superiore a sei giorni consecutivi è ammesso derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo, oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 49 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti e temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, mediante istanza presentata prima della scadenza ai fini del rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per le occupazioni permanenti il canone non è dovuto a decorrere dal mese successivo alla comunicazione di disdetta.

Articolo 50 - Titorarietà della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni causati al Comune e/o ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune, previa diffida ad adempiere, con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;

- custodire la concessione comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibire il titolo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il titolare deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - versare il canone alle scadenze previste e conservare la documentazione del pagamento da esibire su richiesta;
 - mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.

Articolo 51 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'eventuale diverso ammontare del canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fate salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 52 - Decadenza ed estinzione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) il trasferimento a terzi della concessione, salvo quanto disposto all'art. 50 del presente regolamento;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Accertata una delle cause di cui al comma 1, l'ufficio interessato comunica le contestazioni al titolare della concessione, prefiggendogli un termine, non minore di dieci e non superiore a venti giorni, ai fini della regolarizzazione. Scaduto il termine senza che il titolare abbia risposto, l'ufficio competente ordina l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico.

La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni fino alla scadenza originaria della concessione decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 53 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) le occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta dichiarazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile,

notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligo di corrispondere l'indennità prevista, il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, l'ente può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997 n. 77.

Articolo 54 - Dichiarazione di occupazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti di seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
 - dichiarazione annuale da presentare entro il 30 aprile in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - per le occupazioni occasionali la dichiarazione deve essere consegnata almeno tre giorni prima dell'occupazione all'Ufficio Protocollo del Comune; l'Ente potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 55 - Termini di versamento del canone di occupazione

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione o della presentazione della dichiarazione, ove prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trova applicazione, ove prevista da disposizioni di legge, la relativa sanzione, oltre agli interessi legali.
11. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, direttamente al Comune nelle modalità indicate dall'ufficio competente alla riscossione.
12. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

TITOLO IV – OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI.

Articolo 56 - Disposizioni generali

1. Il presente capo, disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente capo.

Articolo 57 - Funzionario Responsabile

4. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
5. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 58 - Domanda di occupazione

1. Le procedure e i provvedimenti di autorizzazione sono demandati al Funzionario Responsabile.

Articolo 59 - Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata al coefficiente moltiplicatore stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 60 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.

Articolo 61 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione del canone

1. Le occupazioni temporanee sulle aree mercatali sono assoggettate ai coefficienti e alle tariffe di cui ai commi 841, 842 e 843 della Legge 160/2019 stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
2. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
3. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in ragione

della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente ed è attualmente pari ad euro 0,60, con la possibilità di applicare la maggiorazione del 25% in sede di determinazione delle tariffe.

4. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la tariffa base per la superficie imponibile occupata arrotondata all'unità superiore, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia e per la durata del periodo di occupazione.
5. Nel caso di occupazioni temporanee, si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
6. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, incluse quelle effettuate dai c.d. "spuntisti", la tariffa è da intendersi per ore 9 ed è applicata una riduzione del canone dal 30 al 40 per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 63 - Versamenti, accertamenti, riscossione coattiva, sanzioni e norme di rinvio

1. Per quanto riguarda le modalità di effettuazione dei versamenti, accertamenti, sanzioni e riscossione coattiva, si rimanda agli articoli 64 e 65 del Titolo V del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto comunque non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo V del presente Regolamento.

TITOLO V - ACCERTAMENTO E SANZIONI

Articolo 64 - Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Copia dei verbali redatti, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al concessionario del servizio.
3. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della Legge 160/2019.
4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore ad euro 15,00.

Articolo 65 - Occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi, sanzioni e indennità

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o in assenza di dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;

- b) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza;
 - c) effettuate da persona diversa dal titolare dell'autorizzazione, della concessione ovvero del dichiarante, salvo i casi di subentro previsti dal presente regolamento.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone, maggiorata fino al 50 per cento, calcolata considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie, di importo non inferiore, né superiore al doppio, dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
 3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
 4. Nei casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il pubblico ufficiale competente o il soggetto abilitato ai sensi dell'art. 1 comma 179 della Legge n. 296/2006, previa redazione di processo verbale di constatazione, procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata e intima al trasgressore, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi, fissando un termine per l'adempimento. In caso di inadempimento, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni dei mezzi pubblicitari abusivi, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 6. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica, ove prevista da disposizioni di legge, la relativa sanzione, oltre agli interessi legali.
 7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione al Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo, di cui all'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019.

Articolo 66 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR n. 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dal Regolamento generale relativo alle entrate patrimoniali;
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo al canone patrimoniale dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari

di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative restano ferme le disposizioni relative alla riscossione mediante cartella/ingiunzione di pagamento.

4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della carella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo Agenzia delle entrate riscossioni, si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Per la rateizzazione su accertamento esecutivo ovvero ingiunzione fiscale, si applica la Legge 160/2019 articolo 1 commi 796-801, nel limite delle 36 rate e il Regolamento generale delle entrate.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. Per il principio fondamentale dell'economicità, non si fa luogo all'accertamento esecutivo e alla riscossione coattiva dei crediti, per l'esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta sia pari o inferiore ad euro 15,00 (euro quindici).

Articolo 67 - Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento rispetto ai previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, il responsabile del procedimento potrà:
3. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
4. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

Articolo 68 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, e le conseguenti tariffe, entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

Articolo 69 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

